

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

Deliberazione n. 11 del 26 settembre 2024

OGGETTO: "Comuni di Anгри e Scafati - Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale: provvedimenti".

L'anno 2024 il giorno 26 settembre, alle ore 15.30, presso la sede operativa dell'EDA (Salerno - via Sabato Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno (in modalità telematica da remoto - videoconferenza), convocato con rituale comunicazione PEC.

Sono presenti i Sigg.ri:

			Presente	Assente
dott.	Coscia Giovanni	Presidente	X	
dott.	Aliotti Giuseppe	Consigliere		X
dott.	Bonito Sergio	"	X	
dott.	Botte Vincenzo	"	X	
dott.	Brusco Luigi	"		X
dott.	Campitiello Giuseppe	"	X	
dott.	Castelluccio Beniamino	"	X	
dott.	D'Ambrosio Luca	"	X	
dott.	Ferraioli Cosimo	"		X
dott.	Garofalo Vincenzo	"	X	
dott.	Imbriaco Oscar	"		X
dott.	La Mura Antonio	"		X
dott.	Manzi Antonio	"		X
dott.	Mazzeo Domenico	"	X	
dott.	Perretta Francesco	"	X	
dott.	Piccolo Federico	"	X	
dott.	Pisapia Silvia	"		X
dott.	Puglia Vincenzo	"	X	
dott.	Punzo Luigi	"	X	
dott.	Robustelli Roberto	"	X	
dott.	Sessa Vincenzo	"	X	
dott.	Sorrentino Pasquale	"		X
Totale 22			Presenti 14	Assenti 8

Presiede il Presidente dell'EDA, dott. Giovanni Coscia.

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Dirigente Vicario ing. Annapaola Fortunato.

Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio d'Ambito a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: "Comuni di Angri e Scafati - Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale: provvedimenti".

PREMESSO CHE:

- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*) al Titolo V - Art. 23, istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito ("EDA") e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la L.R. 14/2016 individua, tra gli organi dell'EDA, il Consiglio d'Ambito, costituito da 22 (ventidue) componenti, rinnovato ogni cinque anni, al quale spettano le funzioni e le competenze previste dall'art. 29 della Legge R.C. n. 14/2016;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- il comma 1 dell'art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011 ha previsto l'obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, nonché di istituire o designare gli enti di governo degli stessi, e che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le Regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- il comma 1 bis, del citato art. 3 bis prevede che *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1"* del medesimo art. 3 bis;

RILEVATO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*) ha proceduto al riordino della normativa regionale di settore e della governance del sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania mediante l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali enti di governo d'ambito, l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria del funzionamento del sistema;

- l'art. 7, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, ha definito l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) come *“la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale”*;

- l'art. 7, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 ha definito il Sub-Ambito Distrettuale (SAD) come *“la dimensione territoriale, interna all'ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale”*;

- l'art. 7, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 ha definito l'Ente d'Ambito (EdA) come *“l'Autorità d'Ambito costituita dai comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti”*;

- l'art. 23, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale nei seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO): Ambito territoriale ottimale Napoli 1; Ambito territoriale ottimale Napoli 2; Ambito territoriale ottimale Napoli 3; Ambito territoriale ottimale Avellino; Ambito territoriale ottimale Benevento; Ambito territoriale ottimale Caserta; Ambito territoriale ottimale Salerno;

- l'art. 25 della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, ha fatto *“obbligo ai Comuni della Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla presente legge”* secondo le procedure di cui al comma 2 del richiamato articolo ed istituito, quali soggetti di governo di ciascun ATO, i seguenti Enti d'Ambito: EdA NA 1 ; EdA NA 2; EdA NA 3; EdA AV; EdA BN; EdA CE; EdA SA;

RILEVATO CHE:

- l'art. 24 comma 1 della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 dispone che *“al fine di consentire in base alle diversità territoriali una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, che ciascun ATO può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200, commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006”*;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 11 del 13 giugno 2023, è stato approvato - ai sensi dell'art. 34 co. 7 della L.R.C. n. 14/2016 - il Piano d'Ambito Territoriale, unitamente alla dichiarazione di sintesi elaborata secondo quanto previsto dall'art. 17 co. 1 lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e al Documento contenente le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 152/2006;

- con Determinazione del Direttore Generale n. 206 del 1° agosto 2023, si è preso atto del parere favorevole di verifica di conformità del Piano d'Ambito dell'EDA Salerno al vigente Piano Regionale per la Gestione dei

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

Rifiuti Urbani e si è preso atto, altresì, ai sensi dell'art. 34 co. 7 della L.R.C. n. 14/2016, dell'esecutività del Piano d'Ambito Territoriale, così come approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 11 del 13 giugno 2023;

RILEVATO CHE:

- l'EDA Salerno, sentiti i Comuni, ha suddiviso il territorio dell'ATO Salerno in n. 10 SAD (oltre il Comune Capoluogo, costituito in SAD), tra cui il SAD denominato "Agro Settentrionale";

DATO ATTO CHE:

- il Piano d'Ambito ha previsto una suddivisione verticale tra l'attività cd. "capital intensive", relativa alla gestione dell'impiantistica pubblica a servizio dell'ATO Salerno, che è stata affidata *in house providing* alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A., e l'attività cd. "labour intensive", relativa alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta, che dovrà essere affidata ad un "gestore unico" per ciascun Sub Ambito Distrettuale (SAD);

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 26 bis della L.R.C. n. 14/2016, così come introdotto dalla L.R.C. 7 agosto 2023 n. 19, "gli EdA individuano le forme di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con riferimento al bacino dell'ATO o di ciascun SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 201/2022";

- il medesimo articolo, al co.1, stabilisce che, *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli EdA individuano le forme di gestione dei servizi e le dotazioni essenziali per la loro gestione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), con riferimento al bacino dell'ATO o di ciascun SAD, articolati anche per singoli segmenti del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 201/2022 Decorsi uno o più termini previsti dal presente articolo, la Regione esercita nei confronti degli Eda, dei Comuni convenzionati in SAD, della Città metropolitana, delle Province e dei Comuni inadempienti, i poteri sostitutivi ai sensi degli articoli 39 e 40, comma 3, della presente legge.*;

- l'art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 stabilisce che "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30";

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- ai sensi dell'art. 24, co. 6 bis, della L.R.C. n. 14/2016, così come aggiunto dalla L.R.C. 29/2018, "(...) i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall'EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo";

- il comma 4 del richiamato art. 26 bis prevede che *i Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24, comma 6bis, possono proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L'EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato.*

DATO ATTO CHE:

- i Comuni ricompresi nel bacino di affidamento del SAD "Agro Settentrionale" (Comuni di Angri, Corbara, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino e Scafati) non hanno proceduto alla formale costituzione del Sub Ambito Distrettuale e, quindi, non si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 24 co. 6 bis della L.R.C. n. 14/2016;

- nel bacino di affidamento del SAD "Agro Settentrionale", l'EDA deve procedere direttamente ad individuare il soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento così come previsto dall'art. 26 co. 1 lettera c), atteso che i Comuni ricompresi nel predetto SAD non hanno ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24 co. 6 bis della L.R.C. n. 14/2016;

- i predetti Comuni hanno chiesto all'EDA Salerno - sia attraverso apposite Deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali sia in occasione delle riunioni tenutesi presso la sede dell'Ente - di ricorrere alla concessione del servizio, esternalizzando anche *"l'attività di riscossione della tariffa all'utenza"*;

- il Sindaco del Comune di Angri, con nota prot. n. 35280/2023 del 08.11.2023, acquisita agli atti EDA al prot. n. 2099 del 08.11.2023, chiedeva un incontro urgente *finalizzato a valutare tutte le possibilità previste dalla normativa vigente per l'individuazione della nuova forma di gestione del servizio "labour intensive"* sui territori dei comuni del SAD "Agro Settentrionale";

- il Presidente dell'EDA, con nota prot. n. 35280/2023 del 08.11.2023, convocava presso la sede dell'Autorità d'Ambito per il giorno 15.11.2023 un incontro con i Comuni ricompresi nel bacino di affidamento del SAD "Agro Settentrionale";

- in seguito al predetto incontro, i sindaci dei Comuni di Angri e Scafati - con nota acquisita agli atti EDA al prot. n. 2145/2023 del 17.11.2023 - comunicavano di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 26 bis co. 4 della L.R.C. 14/2016, *"riservandosi di produrre la prevista relazione a servizio della proposta condivisa dalle scriventi amministrazioni"*;

- gli altri tre Comuni appartenenti al bacino di affidamento del SAD "Agro Settentrionale" (Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara e Pagani) ribadivano formalmente (con nota prot. n. 6832 del 16.11.2023, acquisita agli atti EDA al prot. n. 2143/2023 del 17.11.2023, e nota prot. n. 6898 del 21.11.2023, acquisita agli atti EDA al prot. n. 2165/2023 del 21.11.2023) la propria volontà di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 201/2022;

- pur essendo scaduto, già in data 6 novembre 2023, il termine di 90 giorni fissato dalla LRC 14/2016, l'EDA - nell'ottica di piena disponibilità e collaborazione istituzionale - ha atteso, per un ulteriore congruo termine (circa 90 giorni) che i Comuni di Angri e Scafati, rappresentativi della maggioranza demografica del SAD, presentassero la proposta della forma di gestione;

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

- essendo rimasti inerti i predetti Comuni, per evitare di risultare inadempiente e di subire l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Campania di cui all'art. 26 bis co 11 LRC 14/2016, EDA Salerno ha proceduto alla individuazione della forma gestionale dei servizi di igiene urbana nel SAD "Agro Settentrionale" ai sensi dell'art. 26 co 1 lett. c) e dell'art. 26 bis co 1 LRC 14/2016;

- con Deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2024 il Consiglio d'Ambito ha approvato la *Relazione illustrativa* della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana (ex D.lgs. 201/2022) nel bacino di affidamento del SAD "Agro Settentrionale", elaborata dagli Uffici ai sensi degli artt. 14 e 31 del d.lgs. 201/2022;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

- il Comune di Scafati ha promosso ricorso innanzi al TAR Salerno per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della predetta Deliberazione;

- con Ordinanza n. 140/2024 il Tribunale Amministrativo ha respinto la domanda cautelare ritenendo il ricorso non sorretto dal *fumus boni iuris* alla luce del tenore testuale dell'art. 26bis, co. 4, L.R.C. n. 14/2016, a mente del quale "I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24, comma 6-bis, possono proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L'EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato";

PRESO ATTO CHE

con nota, prot.n. 47356 del 26.07.2024, acquisita agli atti al prot.n. 2737/2024 del 29.07.2024, è stata trasmessa dai Comuni di Scafati e Angri, ai sensi dell'art.26bis, co.4 della Legge Regione Campania 14/2016, come modificata con Legge Regionale n. 19/2023, una "Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale per l'individuazione della scelta della forma di gestione nel SAD Agro Settentrionale";

CONSIDERATO CHE:

- in disparte la irrivalenza per carenza delle delibere consiliari dei Comuni di Angri e Scafati di scelta delle modalità gestionali e deficit di sottoscrizione del soggetto competente (Responsabile Area), la predetta relazione è stata inviata successivamente alla approvazione, da parte del Consiglio d'Ambito, della *Relazione illustrativa* della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana (elaborata ai sensi degli artt. 14 e 31 del d.lgs. 201/2022) nel bacino di affidamento del SAD "Agro Settentrionale" (si cfr Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 2 del 14 febbraio 2024);

- la approvazione, da parte di EDA, della modalità gestionale per il SAD "Agro Settentrionale nell'esercizio delle competenze decisorie di cui all'art. 26 co 1 lett. c) LRC 14/2016, preclude, ai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD, di presentare, in via postuma, la proposta di forma di gestione ai sensi dell'art 26 bis co 4 LRC 14/2016;

RITENUTO:

- di dichiarare che la "Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale per l'individuazione della scelta della

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

forma di gestione nel SAD Agro Settentrionale" trasmessa dai Comuni di Angri e Scafati, ai sensi dell'art. 26 bis co.4 della Legge Regione Campania 14/2016 (come modificata con Legge Regionale n. 19/2023), è irricevibile per quanto detto nel precedente considerato;

DATO ATTO CHE

la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che, pertanto, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI E RICHIAMATI:

la L. 241/1990;

il d.lgs. 267/2000;

il d.lgs. 152/2006;

il d.lgs. 201/2022;

la Legge Regione Campania 14/2016;

lo Statuto dell'EDA Salerno;

IL CONSIGLIO D'AMBITO

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di dichiarare irricevibile** la *"Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale per l'individuazione della scelta della forma di gestione nel SAD Agro Settentrionale"* trasmessa dai Comuni di Angri e Scafati, ai sensi dell'art. 26 bis co.4 della Legge Regione Campania 14/2016 (come modificata con Legge Regionale n. 19/2023) in quanto, in disparte la irrivalenza per carenza delle delibere consiliari dei Comuni di Angri e Scafati di scelta delle modalità gestionali e deficit di sottoscrizione del soggetto competente (Responsabile Area), tale relazione è stata inviata successivamente alla approvazione, da parte del Consiglio d'Ambito, della *Relazione illustrativa* della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana (elaborata ai sensi degli artt. 14 e 31 del d.lgs. 201/2022) nel bacino di affidamento del SAD *"Agro Settentrionale"* come detto nel "considerato" della parte espositiva;
- 2) di dare mandato** agli Uffici dell'Ente di pubblicare la presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (sezione "Amministrazione Trasparente");
- 3) di dare, altresì, mandato** agli Uffici dell'Ente di trasmettere la presente Deliberazione ai Comuni del SAD "Agro Settentrionale";

Il Segretario/Dirigente Vicario

Ing. Annapaola Fortunato

Il Presidente

dott. Giovanni Coscia

IL CONSIGLIO D'AMBITO

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario/Dirigente Vicario

Ing. Annapaola Fortunato

Il Presidente

dr Giovanni Coscia

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: "Comuni di Angri e Scafati - Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale: provvedimenti"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salerno, 25.09.2024

Il Dirigente Area Tecnica
ing. Annapaola Fortunato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Non dovuto.
